



REGOLAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA NEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26
del 29/07/2024

Autore prof Rossano Massai Presidente del Comitato Scientifico
del Parco

REGOLAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA NEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Premessa

Il Parco Regionale della Maremma (di seguito denominato 'Parco') ritiene che la ricerca scientifica sia indispensabile per una gestione efficiente ed efficace delle risorse ambientali (naturali, culturali, agricole, archeologiche e paesaggistiche) del territorio protetto e dell'area contigua.

A tale scopo il Parco promuove ed organizza ricerche che ritiene di suo prioritario interesse e incoraggia la presentazione di proposte di ricerca da soggetti terzi che saranno ospitate purché di rilevante interesse per il Parco medesimo.

Lo svolgimento di qualsiasi ricerca scientifica all'interno del Parco è soggetto a controllo e coordinamento al fine di ottimizzarne i risultati e di evitare inutili pressioni negative sull'ambiente e sul territorio.

Il presente Regolamento si applica a tutte le ricerche che vengono gestite e/o ospitate nel Parco, inclusi i monitoraggi scientifici commissionati dal parco stesso o da altri soggetti. Le/ricercatrici/ricercatori che svolgono tali ricerche, oltre al rispetto delle specifiche tecniche che verranno stabilite per ogni singolo progetto, dovranno far riferimento ai principi del presente Regolamento della Ricerca Scientifica, del Piano Strategico della Ricerca del Parco, del Piano Integrato del Parco e del Regolamento del Parco (di seguito RdP).

Articolo 1

Riferimenti programmatici

L'Ente Parco, su proposta del Comitato Scientifico (di seguito CS), approva un Programma Strategico per la Ricerca Scientifica (di seguito PSRS), di durata triennale, ma soggetto annualmente a verifica e revisione, con lo scopo di privilegiare l'attuazione di indagini i cui risultati siano di più immediato interesse strategico e funzionale per l'Ente e in linea con quanto espresso dal Programma Integrato del Parco (di seguito PIP). Il presente Regolamento potrà essere aggiornato ed integrato in seguito all'approvazione di nuovi PSRP e PIP.

Articolo 2

Tipologie di ricerche

Sono ospitate dal Parco ricerche scientifiche, facenti capo a progetti internazionali, nazionali o locali, "di base" od applicate, ovvero finalizzate alla realizzazione di stage, alla stesura di tesi di laurea o di dottorato, realizzate da università, enti di ricerca e altri soggetti, pubblici o privati, i cui *curricula* forniscano garanzie di competenza metodologica e scientifica sugli specifici ambiti di indagine.

Articolo 3

Supporto del Parco

Il Consiglio Direttivo del Parco (di seguito CD), anche su impulso del CS, può concedere, nei limiti dalle proprie disponibilità, un supporto logistico, di personale ed, eventualmente, economico per la conduzione di ricerche scientifiche, proposte da soggetti terzi, che rientrino tra le priorità del PSRS e del PIP, o siano comunque ritenute di rilevante interesse conoscitivo, conservazionistico e gestionale.

Articolo 4

Autorizzazione delle ricerche

Tutte le ricerche condotte da soggetti esterni sono sottoposte ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco. Il CS del Parco si riserva, in base alle proprie prerogative, di valutare le singole proposte di ricerca e di esprimere un proprio parere; si riserva, inoltre, di svolgere funzione di coordinamento e controllo e di indirizzare e concordare con i soggetti interessati le modalità di conduzione delle indagini e di trattamento dei dati. Le ricerche dovranno garantire al Parco l'acquisizione di informazioni utili alla gestione e alla conoscenza del territorio e dell'ecosistema e, possibilmente, rispondenti alle esigenze espresse con priorità nel PSRS, nel rispetto del PIP e del RdP. L'elenco delle ricerche autorizzate sarà pubblicato nel sito web del Parco.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione

Il rilascio da parte dell'Ente Parco dell'autorizzazione per la conduzione di ricerche scientifiche è subordinato alla valutazione positiva da parte del CS che si esprimerà sulla base della presentazione di una "Domanda di ricerca" utilizzando l'apposito modello allegato al presente regolamento, di cui è parte integrante. La domanda deve permettere al CS non solo di comprendere la competenza delle/i richiedenti e la loro capacità di condurre, controllare e portare a termine l'attività prevista senza arrecare effetti negativi sull'ecosistema del Parco, ma anche di conoscere in dettaglio i contenuti dell'indagine, con particolare riguardo a:

- tipologia della ricerca (vedi Art. 2);
- obiettivi generali e specifici;
- stato dell'arte della problematica affrontata e motivazione dell'indagine;
- progetto di ricerca su cui la ricerca è incardinata ed eventuale soggetto finanziatore;
- metodologie da seguire e materiali utilizzati, con particolare riguardo alla descrizione di tutte le azioni e i processi che interferiscono con l'ambiente esterno, come campionamenti, osservazioni, analisi, sopralluoghi, installazione di strumentazione, scavi, uso di prodotti chimici, ecc.;
- eventuale installazione di apparecchiature di fototrappolaggio e/o videosorveglianza in aree frequentate da visitatori;
- dettaglio delle misure, anche compensative, intraprese per minimizzare le pressioni sull'ambiente e il disturbo alla fauna e alla flora;
- zona/e del Parco coinvolta/e nelle indagini;
- tempi previsti per la conclusione delle diverse fasi dell'indagine e piano di lavoro ;

- risultati attesi;
- prodotti intermedi e finali previsti;
- motivazione dello svolgimento della ricerca nel territorio del Parco e possibilità di estensione dei risultati ad altre zone con ecosistemi analoghi all'esterno del Parco;
- nominativi e mansioni delle persone che saranno effettivamente coinvolte nella ricerca all'interno del Parco;
- individuazione, laddove esistenti, dei rapporti tra i contenuti dell'indagine e gli obiettivi strategici esposti nel PSRS e nel PIP;
- Accorgimenti presi per rispettare le norme Europee in tema di *Animal Care and Welfare* nella ricerca (https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/animals-science_en) e/o per la riduzione degli impatti – vedasi le 3 R (<https://nc3rs.org.uk/who-we-are/3rs>).

Alla domanda di ricerca va allegato il *curriculum* di tutti coloro che hanno la responsabilità della ricerca o delle attività in campo.

La domanda, il cui modello è scaricabile dal sito web del Parco, unitamente al presente Regolamento e al PSRS, va presentata alla Direzione del Parco con le modalità descritte all'Art. 6.

Articolo 6

Modalità di presentazione delle domande e tempi per l'autorizzazione

Le domande di ricerca, correttamente compilate con le specifiche indicate nell'Art. 5, possono essere presentate alla Direzione dell'Ente Parco durante tutto l'anno solare ma con almeno 3 (tre) mesi di anticipo rispetto alla data prevista di inizio delle attività.

Le domande correttamente compilate verranno valutate dal CS entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi.

La Direzione del Parco si riserva di verificare la conformità della modulistica presentata per la domanda prima di sottoporla al CS. In caso di richieste non conformi, la Direzione chiederà le opportune modifiche e/o integrazioni.

Il CS si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione e di fare eventuali approfondimenti, anche con le/i proponenti, prima dell'espressione finale del giudizio di ammissibilità.

Saranno valutate al di fuori delle modalità suddette unicamente proposte di ricerca che, a insindacabile giudizio della Direzione del Parco, abbiano oggettivo carattere di urgenza o di strategicità per l'operato dell'Ente o che prevedano solo attività di breve durata, con limitati interventi sull'ecosistema (es. raccolta di singoli campioni, riprese foto e video, ecc.) e che non interferiscano o si sovrappongano ad attività già in essere all'interno del Parco. Delle suddette proposte la Direzione darà immediata comunicazione al CS.

Articolo 7

Accettazione della ricerca e avvio delle attività

A valle dell'approvazione da parte del CS, la Direzione del Parco invierà alle/ai richiedenti una lettera di accettazione, incluse le eventuali ulteriori documentazioni, prescrizioni e approfondimenti richiesti dal CS a cui le/i proponenti dovranno dare seguito prima dell'avvio delle attività. La lettera di accettazione dovrà essere restituita controfirmata dalla/dal Responsabile della ricerca e include la presa visione e l'accettazione del presente Regolamento.

In caso di ricerche pluriennali l'accettazione della ricerca sarà valida per tutta la durata della medesima, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione di cui al successivo Art. 11.

Articolo 8

Responsabilità delle ricerche

Le ricerche condotte da laureande/i, dottorande/i, stagiste/i e personale tecnico (obbligatoriamente indicati nella proposta di ricerca) devono essere svolte comunque sotto il diretto controllo e responsabilità di una/un ricercatrice/ricercatore strutturata/o dell'ente/soggetto giuridico di appartenenza, con competenza comprovata, che assume nei confronti del Parco la piena responsabilità dell'attività svolta e che si fa carico di avanzare la domanda di autorizzazione.

Eventuali modifiche nella composizione del gruppo di ricerca devono essere comunicate all'Ente con almeno una settimana di anticipo.

Articolo 9

Autorizzazioni di soggetti esterni

L'autorizzazione alla ricerca da parte del Parco non esclude la necessità di acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di altri enti competenti territorialmente, sulla base delle disposizioni vigenti. Alla domanda di ricerca vanno preventivamente allegare le copie di tali autorizzazioni.

Articolo 10

Organizzazione e coordinamento delle ricerche

Poiché qualsiasi tipo di ricerca coinvolge sia le strutture sia il personale del Parco (foss'anche limitatamente ad azioni di controllo), la Direzione del Parco ha facoltà di intervenire, a suo insindacabile giudizio e in ogni momento di avanzamento della ricerca, al fine di evitare pressioni eccessive in aree sensibili e/o per ottimizzare l'uso delle risorse umane e logistiche del Parco stesso.

In caso di comportamenti inappropriati da parte delle/dei partecipanti alla ricerca, la Direzione del Parco può procedere alla revoca dell'autorizzazione e all'interruzione delle attività.

Articolo 11

Rapporti periodici e finali

La/Il responsabile della ricerca è tenuta/o a consegnare al Parco una relazione finale delle attività svolte, nonché copia dei dati raccolti, su supporto informatico o altro supporto che verrà concordato e descritto nella domanda di cui all'Art. 5. La/il responsabile potrà essere chiamato dalla Direzione ad illustrare il contenuto delle ricerche svolte presso l'Ente Parco o in altri contesti pubblici.

Per le ricerche pluriennali andrà consegnata al Parco con cadenza annuale, pena la decadenza dell'autorizzazione, una relazione intermedia sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, nonché copia dei dati fino a quel momento raccolti nel formato che verrà concordato. Le relazioni intermedie e finali dovranno essere impostate secondo gli schemi normalmente in uso nel mondo scientifico (obiettivi, stato dell'arte, metodologie, risultati, discussione, conclusioni, bibliografia).

Delle pubblicazioni e delle tesi di laurea o di dottorato o delle tesine degli stage derivate dall'attività all'interno del Parco, dovrà essere consegnata una copia su supporto elettronico. Il Parco si riserva di pubblicare sul proprio sito web il suddetto materiale, o loro riassunto, concordandone le modalità con gli autori anche nel rispetto di eventuali vincoli di embargo della diffusione dei risultati delle ricerche.

Articolo 12 ***Proprietà dei dati e loro utilizzo***

Le/I ricercatrici/ricercatori hanno la proprietà intellettuale dei dati raccolti e potranno comunque utilizzarli.

In ogni tipo pubblicazione o presentazione prodotta con dati raccolti, parzialmente o integralmente, all'interno del Parco, dovrà essere espressamente menzionata l'area protetta che dovrà essere denominata utilizzando il suo nome proprio con la seguente denominazione "*Ente Parco Regionale della Maremma*". Questa dicitura dovrà essere utilizzata anche in pubblicazioni in lingua diversa dall'Italiano e non ne saranno ammesse altre. Dovranno altresì essere espressamente citati anche eventuali supporti organizzativi, logistici, di personale od economici forniti dall'Ente Parco.

Su richiesta delle/dei proponenti potrà essere concesso l'uso del logo del Parco da inserire nelle pubblicazioni scientifiche e didattiche e/o nei report di progetto relativi alle attività svolte. L'Ente Parco potrà utilizzare i dati raccolti per:

- fini gestionali;
- incrementare i propri database;
- elaborazioni GIS;
- eventuali ulteriori elaborazioni matematico/statistiche.

Il Parco potrà utilizzare le informazioni acquisite anche in proprie pubblicazioni didattiche/divulgative e si impegna a citare sempre la fonte dei dati e i nomi dei soggetti che hanno svolto le indagini, fatti salvi i limiti indicati nell'Art. 11.

Il Parco si impegna altresì, in caso di richiesta di dati da parte di soggetti esterni per pubblicazioni o altre finalità, a concordare il format dei dati rilasciati e i contenuti dei testi con le/i ricercatrici/ricercatori interessate/i.

Articolo 13

Responsabilità per danni a cose o persone

La/Il proponente della ricerca è responsabile per eventuali problemi o danni all'ambiente, a cose o a persone causati, volontariamente o involontariamente, da sé stessa/o o dalle/dai componenti del gruppo di lavoro durante lo svolgimento delle ricerche ed è tenuta/o al rimborso dei danni.

Tutto il personale che partecipa alle attività di ricerca deve essere obbligatoriamente e preventivamente formato dal punto di vista del rischio e sottoposto a copertura assicurativa a carico dell'ente/soggetto richiedente la ricerca.

L'Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose verificatisi durante lo svolgimento delle attività di ricerca.

Articolo 14

Norma transitoria

Le ricerche già in corso alla data di approvazione del presente Regolamento sono automaticamente autorizzate, ma le/i responsabili delle medesime dovranno sottoscrivere il presente regolamento e firmare con il Parco una nuova lettera di accettazione. Ne consegue che tutte/i le/i titolari delle ricerche già autorizzate dovranno presentare entro il 31/12/2024 la documentazione necessaria per proseguire l'attività secondo le previsioni iniziali.